

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XXXIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	309
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui. (1510) . . . . .	309
PRESIDENTE . . . . .	309, 311
FERRARIS EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	309
FRANZO . . . . .	311
AUDISIO . . . . .	311
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	311
<b>Proposte di legge (Discussione):</b>	
AUDISIO ed altri: Difesa contro la grandine. (662);	
CHIARAMELLO ed altri: Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine. (1511) . . . . .	312
PRESIDENTE . . . . .	312, 316
AUDISIO . . . . .	312, 315
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	315
GOZZI . . . . .	316
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	317

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fina.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui. (1510).**

PRESIDENTE. Comunico che è all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui » (1510), già esaminato dalla nostra Commissione, nella seduta del 22 aprile 1955.

Avverto che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in merito, parere favorevole, in data 19 aprile 1955.

Do la parola al relatore, onorevole Ferraris, per alcuni chiarimenti in merito.

FERRARIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, già di questo disegno di legge ci interessammo nell'aprile scorso, ed allora furono avanzate diverse obiezioni, tanto che esso venne rinviato ad altra seduta.

Oggi, che ne riprendiamo l'esame per quei colleghi che non fossero stati presenti a quella seduta e per quelli che avessero dimenticato quanto è stato detto in tale occasione, mi permetterò tornare ad illustrare brevemente l'argomento.

Il disegno di legge in discussione ha uno scopo esclusivamente tecnico ed economico, e credo che nessuno in proposito possa sollevare delle eccezioni. Esso ha trovato la sua ragione d'essere, la sua origine, nel fenomeno del deprezzamento dei boschi cedui per la produzione della legna combustibile. Come è

**La seduta comincia alle ore 9,25.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

a tutti noto, in questi ultimi tempi, è entrata sempre più nell'uso corrente l'applicazione, come combustibile, di prodotti che nulla hanno a che vedere con la legna. L'incremento nella produzione dell'energia elettrica, la crescente applicazione di altri combustibili per usi domestici e industriali — quali la nafta, il metano, ecc. — hanno portato, come conseguenza, una minore utilizzazione della legna dei cedui, la quale si trova praticamente in crisi, con una generale diminuzione di prezzo. E non si tratta di crisi passeggera, ma di una situazione che va peggiorando sempre più per la graduale sostituzione della legna con altri prodotti combustibili.

Occorre, quindi, anche in questa sede, indirizzare ed adeguare, mediante opportuni incoraggiamenti statali, la coltura dei cedui verso altre forme, in modo da soddisfare altri importanti interessi di carattere generale, come quelli della produzione di legname da opera, della difesa del suolo e dello sviluppo dell'economia montana. Necessita anche evitare che superfici boschive a scarso reddito vengano trasformate in seminativi od in pascoli, in quanto è interesse generale che l'estensione dei terreni boschivi non diminuisca.

Ma l'iniziativa privata diretta alla trasformazione di cedui in fustaie — che è appunto lo scopo di questa legge — è fortemente ostacolata dalla lunghezza del ciclo produttivo delle fustaie. Mentre i cedui si sfruttano, si tagliano e danno reddito in 8, 12, 20 anni, a seconda delle essenze boschive che li costituiscono, le fustaie hanno un ciclo molto lungo che varia da 60 a 120 anni. Ora, naturalmente il privato se non è incoraggiato in qualche modo, non può essere propenso alla trasformazione dei cedui in fustaie.

Lo scopo del disegno di legge in esame tende appunto ad incoraggiare, mediante la concessione di aiuti, contributi, esenzioni fiscali, la trasformazione in fustaie dei cedui di proprietà privata. Dal provvedimento sono esclusi i boschi demaniali, quelli dei comuni ed altri enti, in quanto, appartenendo essi allo Stato o ad enti pubblici, la relativa utilizzazione e i tipi di colture, sono determinati esclusivamente dall'interesse pubblico e non dall'interesse derivante dal reddito effettivo. I boschi appartenenti ai comuni ed altri enti sono, infatti, soggetti alle particolari limitazioni previste dall'articolo 130 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, il quale stabilisce che « i boschi appartenenti a detti enti debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato e prescritto dal comitato provinciale forestale ».

Per questa ragione, anche i boschi appartenenti ai comuni ed altri enti pubblici sono esclusi dalle provvidenze del disegno di legge in esame.

Le provvidenze che il disegno di legge prevede per la trasformazione in fustaie di boschi cedui privati, sono costituite dall'esenzione dall'imposta fondiaria e dalle sovrimposte provinciali e comunali, secondo l'articolo 58 del regio decreto sopracitato, il quale stabilisce che « i terreni privati che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a boschi sono esenti dall'imposta fondiaria, erariale, e dalle sovrimposte provinciali e comunali per 40 anni quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici anni quando si tratti di boschi cedui ».

Ora, il disegno di legge abbassa questo limite di esenzioni per i boschi di alto fusto, da 40 a 25 anni. Per quanto riguarda i motivi di questa limitazione di tempo, io ritengo che vi sia una certa preoccupazione del Governo nell'assumere impegni a lunga scadenza, oltre ad una ragione tecnica ed economica consistente nel fatto che si può prevedere generalmente che, per i primi 25 anni, una fustaia non dia praticamente alcun reddito, mentre, oltre i 25 anni, essa dà effettivamente qualche prodotto di sottobosco, potature e mondature e, quindi, un certo cespite al proprietario.

Il disegno di legge in discussione prevede una ulteriore forma di incoraggiamento per la trasformazione in fustaie di boschi estremamente deteriorati, per i quali il proprietario deve affrontare lavori, e, quindi, spese maggiori di quelle che non si richiedano per la trasformazione in fustaie dei cedui ordinari. Il disegno di legge prevede che, in questi casi, il Ministero sia autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica per la formazione e rinnovazione dei boschi, nonché un contributo nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, oltre ai semi e le piantine. In sostanza, l'incoraggiamento dello Stato per la trasformazione di cedui in fustaie si può esplicitare: 1°) coll'esenzione da imposte e sovrimposte; 2°) col fornire, nel caso di boschi particolarmente deteriorati, la direzione tecnica e contributi che non possono superare i due terzi della spesa, ed eventualmente anche i semi e le piantine, oltre, naturalmente, alle esenzioni fiscali di cui sopra.

Per quanto riguarda i fondi occorrenti per l'applicazione della legge, essi sono a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani.

Nella seduta del 19 aprile 1955, venne sollevata, soprattutto da parte degli onorevoli Bettiol e Gozzi, una grave preoccupazione: che, cioè, per trasformare questi boschi cedui in fustaie si dovessero distogliere fondi notevoli da quelli destinati all'applicazione della legge sulla montagna la quale — come è noto — è una legge ottima, ma poco finanziata. In effetti, non ritengo che i fondi distolti per l'applicazione di questa nuova legge debbano essere in misura eccessiva. D'altra parte, essi risulterebbero sempre impegnati per il miglioramento del patrimonio silvo-forestale e, in definitiva, anche se si verificasse un leggero spostamento di fondi dalla legge della montagna a questa per i boschi, la finalità rimane praticamente la stessa: il miglioramento, cioè, di tale patrimonio.

Un'altra preoccupazione alla quale si accennò nel corso della citata seduta — e se non erro, fu il sottosegretario Capua ad esporla — riguardava i boschi di pianura. Se questa legge mira a trasformare in fustaie specialmente i boschi cedui del litorale, in questo caso, la preoccupazione è legittima, in quanto si tratterebbe di distogliere fondi dalla già esigua dotazione della legge sulla montagna per destinarli a zone che non sono montane.

Confesso che anch'io sono rimasto perplesso, ad un certo momento, di fronte ad una simile eventualità, ma la mia perplessità è stata fugata dal ragionamento. Infatti, il disegno di legge in discussione stabilisce che i fondi occorrenti per l'applicazione di questa legge sono posti a carico, non solo della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legge 25 luglio 1952 n. 991, ma anche del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Evidentemente, trattandosi di trasformazione di boschi di pianura, i fondi necessari non saranno presi da quelli destinati all'applicazione della legge sulla montagna, bensì da quelli destinati all'applicazione del regio decreto, che ha carattere generale e, quindi, riguarda anche i boschi situati in pianura.

Ritengo, pertanto, di potere, in piena coscienza, raccomandare l'approvazione del disegno di legge n. 1510.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ferraris per la sua esauriente relazione. Fra l'altro egli, essendo deputato di una zona in larga parte montuosa — la provincia di Cuneo — ha una particolare conoscenza delle

esigenze che si manifestano in questo campo, esigenze che riguardano tutte le zone d'Italia che si trovano nelle stesse condizioni.

FRANZO. Espongo una proposta puramente formale. Il titolo reca: « Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui ». Ora, poiché il disegno di legge riguarda soltanto i boschi di proprietà privata, escludendo quelli demaniali e dei comuni ed altri enti pubblici, forse sarebbe opportuno specificare questa limitazione modificando il titolo in: « Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui di proprietà privata ».

AUDISIO. Ritengo che una simile specificazione, nel titolo, sarebbe pleonastica.

PRESIDENTE. Penso che sia meglio lasciare la dizione attuale proprio per il motivo addotto dall'onorevole Audisio.

FRANZO. Ritiro la proposta.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La chiara relazione dell'onorevole Ferraris mi esime da ulteriori spiegazioni. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è favorevole; anzi è il vero promotore di questa legge, la quale tende a dare ai privati la possibilità di tentare la trasformazione di quei boschi, la cui utilizzazione è oggi molto precaria per la caduta dei prezzi della legna da trasformare in carbone, in conseguenza appunto delle nuove applicazioni della tecnica nel campo del riscaldamento. Si tratta di un articolo unico, semplicissimo, e per questo, esprimendo il parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, porto anche l'esortazione a volerlo approvare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'unico articolo:

« L'esenzione tributaria prevista dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa può essere ammessa al contributo previsto dall'articolo 91 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991».

Trattandosi di articolo unico, avverto che sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Audisio ed altri: «Difesa contro la grandine» (662); e di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: «Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine». (1511).**

PRESIDENTE. Comunico che è all'ordine del giorno la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Audisio ed altri: «Difesa contro la grandine. (662); e Chiaramello ed altri: «Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine. (1511)

Avverto che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha comunicato, in data 11 ottobre 1955, richiesta di proroga al termine stabilito per esprimere il parere in merito ad entrambe le proposte di legge. Pertanto, possiamo iniziare la discussione, rinviando eventualmente la votazione ad altra seduta.

Avverto che l'abbinamento delle due proposte di legge deve ritenersi conseguenziale alla materia di che trattano, e non alla finalità che perseguono.

Do la parola all'onorevole Audisio per l'illustrazione della sua proposta di legge.

AUDISIO. Devo ringraziare il Presidente che finalmente — dopo una richiesta di urgenza inoltrata al momento stesso in cui la proposta veniva presentata alla Presidenza della Camera, e cioè, fin dal 2 marzo 1954 — alla ripresa dei nostri lavori, ha voluto cortesemente mettere all'ordine del giorno questa proposta di legge.

È stata anche opportuna la precisazione del Presidente che non si tratta di un comune abbinamento tra le due proposte di legge, perché la materia è del tutto diversa. Evidentemente, trattandosi di una questione che investe la meteora, è anche logico che — come si è parlato della difesa attiva contro la grandine — si entri anche nel merito del come risarcire i danni che eventualmente possono colpire i prodotti, quando la difesa attiva non sia stata efficace.

Non vi dirò nulla dell'abbondante relazione che abbiamo fatta precedere alla proposta di legge, onorevoli colleghi, perché essa è stata

soprattutto fatta, non per esibizionismo di erudizione — che nessuno di noi aveva — ma perché dalla lettura dei molti documenti, avevamo ritenuto fosse opportuno riassumere le varie tesi per consentire di mettere in luce le posizioni, anche contrastanti, che in questo campo si sono manifestate e che, quindi, possono dare la possibilità di un confronto più immediato sulle varie esperienze. Quindi, non dirò nulla della relazione; chi lo desidera non ha che da leggerla.

Da dove siamo partiti, e quale è l'idea motrice che ci ha spinti a presentare la proposta di legge?

Dal 1948 in poi sembrò che in Italia le grandinate fossero state chiamate da uno spirito maligno! Tutti gli anni — si sa — la grandine compare; ma, dal 1948 in poi, essa si è accanita in modo particolare sul nostro Paese, specialmente su alcune zone del Veneto — il quale si trova all'avanguardia in fatto di grandinate — dell'Emilia e della Sicilia.

Esiste, ed è ancora in vigore, una vecchia legge, quella del 9 giugno 1901, n. 211, la quale evidentemente si riferisce alla tecnica e alle conoscenze scientifiche di allora; tecnica ed esperienza desunte da quel che si era fatto in Austria nel 1896 col cannone Stiger e, in seguito, anche in Italia, quando un bravo artigiano di Conegliano si era proposto di realizzare una ciminiera innestata in un ceppo di legno dalla quale faceva partire una cannonata di fumo contro il cielo.

Da queste premesse nacque la legge del 1901 che è ancora in vigore, benché ciò non sia più concepibile in quanto obbliga i contadini a sopportare un determinato onere — quando concorrano determinate condizioni previste dalla legge — senza dar loro garanzia alcuna. Il contadino sa soltanto che dovrà pagare un contributo perché verrà costituito un consorzio obbligatorio a termini di legge; e basta che siano d'accordo i due terzi dei contadini di un dato comprensorio perché la legge venga resa obbligatoria per tutti, con un semplice decreto prefettizio. Quindi, siamo in un campo nettamente diverso, in fatto di rapporti fra i cittadini e lo Stato, da quanto previsto dalla vigente Costituzione.

Quindi, ai proponenti è sembrato giunto il momento di proporre al Parlamento di riesaminare tutta la questione, tanto più che — come è dimostrato nella relazione — di anno in anno, i danni della meteora aumentano di 10, 12 e anche 15 miliardi. Anche il 1955, infatti, si presenta in maniera disastrosa, superando largamente i danni registrati nel 1954 e valutati dai tecnici in 60 miliardi.

Ci conforta in questa convinzione quanto scrive l'onorevole Marengi nella sua relazione al bilancio del Ministero dell'agricoltura: «Ancora sul bilancio gravano 15 milioni stanziati al capitolo 65 per studi non soltanto per la difesa contro gli eventi atmosferici, ma addirittura complessi studi fitopatologici, sottraendoli alla difesa contro gli eventi atmosferici». Ma egli dice di più: «se si pensa all'importanza che hanno assunto in questi ultimi anni studi ed esperienze sulla lotta contro la grandine che in Italia, ogni anno, arreca all'agricoltura danni valutati a decine di miliardi (nella sola provincia di Piacenza nel 1955 oltre mezzo miliardo di danni)... » Noto che Piacenza non è compresa nella nostra relazione perché non segnalata dall'Ufficio di Verona come zona pericolosa, mentre in Piemonte una grandinata solo può recar danni valutati in 8-10 miliardi.

E con questo incoraggiamento implicito, ricordiamo di essere di fronte ad uno dei pochi casi, nei quali si possono affrontare problemi senza nessun limite precostituito. La nostra proposta ha anche lo scopo fondamentale di porre il problema in discussione accettando, da tutti i colleghi, eventuali emendamenti per migliorarla; infatti, ammettiamo senz'altro di non aver fatto una cosa perfetta, bensì una cosa necessaria per superare le inqualificabili negligenze di oggi di fronte ad un così grave problema come quello della meteora. Ma soprattutto intendiamo dare uno strumento legislativo meno antiquato che porti la difesa contro la meteora su un terreno più concretamente realizzabile. Dico concretamente realizzabile, perché la difesa organizzata in via sperimentale con razzi antigrandine taglia automaticamente fuori la legge sui consorzi obbligatori del 1901, la quale non poteva certo prevedere l'impianto dei razzi che, a quell'epoca, non esistevano.

E quanto ai razzi, per i quali all'euforia della novità (1951-52) è subentrato presso i contadini un certo scetticismo, ricordo che noi abbiamo rilevato nella relazione tutte le gravi difficoltà e i pericoli derivanti dal lasciare in balia dell'empirismo una funzione che deve essere, invece, non solo studiata dal punto di vista tecnico, ma coordinata, perché possa essere efficace.

Basti pensare che i razzi italiani sono di due tipi: quello che scoppia a 1.000 metri e quello a 1.500 metri di altezza, perché si suppone che i temporali grandiniferi si sviluppino esattamente fra queste due quote; mentre, invece, se vorrete consultare i pregevoli studi fatti dal francese Generale Ruby —

il quale ha esaminato e studiato la formazione delle nubi-grandinifere volando nell'interno delle nubi temporalesche — e anche pregevoli studi di scienziati italiani, troverete che i temporali grandiniferi più terribili — cioè quelli che si manifestano con grandine battente in senso inclinato che arreca gravi danni anche alle piante oltreché ai frutti — si sviluppano fra i 5 e i 6.000 metri di altezza, e sarebbe particolarmente necessario poter arrivare fino a quell'altezza con lo scoppio della carica per impedire la formazione dei chicchi di grandine, i quali, poi, ingrossandosi per incrostazione, giungono ad avere talvolta la forma e il peso di un uovo.

Nel proporre la legge noi partiamo dal presupposto di non essere tecnici balistici o scienziati specializzati in meteorologia, i quali possano pronunciarsi in modo sicurissimo sulla permanente efficacia dei razzi.

Tuttavia osserviamo che al momento attuale non esiste che il razzo per la difesa contro la grandine, se si eccettuano le esperienze fatte dall'U. R. S. S. prima e dalla Svizzera poi, per mezzo dell'irrorazione di ioduro d'argento con l'impiego dell'aviazione. La Svizzera ha fatto queste esperienze nella zona di Magadino dopo aver abbandonato le esperienze con razzi. Ma non bisogna lasciarsi ingannare dalla prima impressione; la Svizzera ha condotto le sue esperienze soltanto con razzi da 100 grammi che sono evidentemente inefficaci. I razzi impiegati sia in Francia che in Italia sono quelli, originari o costruiti su licenza, della fabbrica di Montoux con carica di 800 grammi di cheddite per la Francia, e 800 grammi di tritolo per l'Italia.

Un nostro concittadino il prof. Dino Rui, direttore dell'Istituto fitopatologico di Verona (e a questo punto chiedo che il Governo presti maggior attenzione a questi uomini che non hanno alcun compenso sul piano morale per la loro dedizione a questo appassionante problema e sono lasciati senza mezzi, senza alcun riconoscimento) e il suo collega di studi dottor Romanelli (badate, non li conosco neppure, se non attraverso la lettura delle loro opere) sostengono che con i razzi recentemente sperimentati a Verona e aventi una testa contenente, invece del tritolo, 15 gr. di ioduro di argento, si ottengono risultati superiori a quelli dei comuni razzi contenenti solamente il tritolo. È vero che il razzo con la testa allo ioduro di argento costa di più, ma se effettivamente i risultati con esso ottenuti sono migliori, potrebbe ravvisarsi la convenienza nell'usarlo.

Ora noi siamo partiti dalla teoria del Ruby integrata dagli studi degli scienziati italiani,

confortati dalle esperienze eseguite nel comprensorio sperimentale di Verona. (Voi sapete che ne è stato costituito un altro, ad Alba, in provincia di Cuneo, ma non ha funzionato perchè non è dotato di strumenti di segnalazione). Viviamo in zone nelle quali le grandinate sono all'ordine del giorno; abbiamo assistito a diversi esperimenti, e possiamo assicurarvi che miliardi vengono sprecati soltanto perchè manca uno strumento legislativo che preveda e provveda alle varie fasi nelle quali la difesa deve essere articolata. Non è sufficiente quando si ode il tuono che il contadino vada alla postazione, tiri fuori i razzi e cominci a sparare. Poi, siccome costano 2.700 lire l'uno, esiterà ad impiegarne altri nella speranza che non si tratti di nubi grandinifere; poi, quando la grandine cade, la difesa non è più efficace. Occorre che, ad un certo punto, si abbia la possibilità di individuare i temporali grandinigeni in formazione e di conoscere attraverso il presumibile itinerario, le zone di eventuale caduta della grandine.

Ora, al momento attuale, tutte queste cose sono possibili, non solamente col radar, ma anche con altri apparecchi scientifici che possono fornire dati sulla direzione di questo immenso pallone — come il Ruby definisce il temporale grandinifero — destinato a schiacciarsi al suolo, in modo che, prima che esso venga a contatto col suolo medesimo, si possa intervenire all'interno di esso per frantumarlo, onde la grandine si trasformi in fiocchi di neve o scenda al suolo mista ad acqua e, soprattutto, in senso perpendicolare, che è il meno pericoloso.

Orbene, onorevoli colleghi, io non ho più nulla da dire per quel che riguarda la parte introduttiva. Si tratterebbe ora di fare un confronto fra la vecchia legge del 1901 e la nuova proposta.

Dico subito che riserverò per la fine alcune considerazioni dal punto di vista del problema degli eventuali danni per la mancata difesa.

La proposta di legge che presentiamo evidentemente non salva nulla della legge del 1901. Non v'è nulla della vecchia legge del 1901 che possa essere salvato! Prima di tutto, non può essere salvato ciò che riguarda l'organizzazione della difesa, perchè nel 1901 era prevista soltanto la costituzione di consorzi obbligatori quando sussistano determinate condizioni (due terzi dei contadini proprietari — badate alla limitazione! — di terreni).

Ora basterebbe soltanto tener conto dell'interesse del fittavolo e del mezzadro a partecipare alla costituzione del consorzio, per capire che, anche sotto questo punto di vista, non c'è nulla da salvare della vecchia legge.

C'è il problema del personale che deve essere addetto ai tiri. Non è possibile far funzionare a dovere un consorzio solamente emettendo un decreto prefettizio; esso può funzionare a dovere soltanto quando possa disporre di personale istruito appositamente e messo in condizioni di poter operare efficacemente. Quale difesa si può avere quando — come ho potuto constatare io stesso — un bimbo di dodici anni è adibito a due postazioni? E notate che vi sono pericoli notevoli, e anche se finora non si sono avuti casi mortali, gli infortuni sono frequenti. Di qui la necessità di una serie di misure e precauzioni, non da lasciare alla iniziativa privata, ma da codificare in un apposito strumento legislativo che ne fissi le caratteristiche.

Un secondo problema che riveste una estrema gravità, scaturisce dalle denunce di tutti coloro che hanno partecipato in modo attivo alla difesa antigrandine. I razzi costruiti in Italia, sia dalla *Sipe* che dalla *Italrazzi*, non rispondono esattamente alle caratteristiche richieste e fissate. Ve ne sono di quelli che non scoppiano, di quelli che scoppiano ad altezze differenti da quelle stabilite. Inoltre, sono di difficile manovrabilità e sono di difficile conservazione perchè dotati di involucri di cartone. La nostra proposta di legge chiede che la costruzione dei razzi sia posta sotto il controllo dello Stato, per evitare che l'iniziativa privata possa ricavare i forti benefici che, di fatto, ricava. Naturalmente a leggere la réclame dei prodotti posti in vendita, non c'è nulla di meglio; ma sappiamo che l'industria privata non può mai dare quelle garanzie di costruzione che, invece, derivano da una fabbricazione, diretta o sotto il controllo dello Stato. Senza tener conto che, nel caso specifico si tratta di veri e propri mezzi bellici nella cui costruzione il Ministero della difesa, in unione col Ministero dell'interno, deve intervenire con norme precise per garantirne la sicurezza, la qualità e l'efficacia.

Terzo problema, che non può non essere affrontato, è quello dell'assicurazione del personale adibito alla difesa. A tutt'oggi, tale assicurazione non esiste od è lasciata alla facoltà dei singoli consorzi. Ma il consorzio che cos'è se non una riunione momentanea di contadini che si accordano per difendersi? Il consorzio non è uno strumento che abbia una veste giuridica, una capacità amministrativa oltre quella di ritirare determinate quote versate dai contadini per impiegarle nell'acquisto

dei razzi. E non solo, ma nel 1954, e ancor più nel 1955, abbiamo visto la maggioranza dei consorzi sfumare, non essendo più in grado di poter funzionare. Ciò perché non è sufficiente l'obbligatorietà degli oneri per imporre l'obbligatorietà del funzionamento; perché le eventuali cause contro inadempienti possono prolungarsi nel tempo, per decenni, in attesa che una sentenza diventi esecutiva. Io non conosco, a tutt'oggi, una sentenza passata in giudicato. I consorzi previsti dalla legge del 1901 sono stati costituiti in una trentina di provincie. Ad esempio, sedici in provincia di Cuneo, sessanta in provincia di Asti.

Tali consorzi diventano obbligatori quando si verifica l'eventualità prevista dall'articolo 2 della legge 1901, cioè vi è un accordo fra i due terzi dei proprietari, i quali pagano una certa cifra di reddito dominicale e, costituendosi in consorzio, possono obbligare anche i non partecipanti al contributo. Basta una semplice denuncia in Prefettura per la costituzione.

I punti sopra esposti sono quelli sui quali desideravamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. C'è un ultimo argomento che non può non essere tenuto presente. Siamo, e lo riconosciamo noi per primi, in fase sperimentale. Ora, dobbiamo continuare questa fase sperimentale che dura ormai dal 1896? Dobbiamo continuare a subire delle perdite dell'ordine di 50, 60, 70 miliardi l'anno, o vogliamo spendere, per esempio, un miliardo o due l'anno per creare delle attrezzature per evitare di perdere, ogni anno, una simile somma? Poi, dopo il danno, viene la solita fioritura di interrogazioni al Ministro dell'agricoltura per sapere che cosa si può fare. Io ne ho presentata una sola nel 1949; in seguito ho studiato la questione ed ho presentato la proposta di legge. Ci sono voluti alcuni anni, ma la mia proposta è conseguente alla risposta che ricevetti allora dal Ministro Salomone: « io sarei felicissimo di poter far qualcosa; ma non posso far nulla ». Allora diamo uno strumento anche al Ministero!

E se ci poniamo da questo punto di vista confermando quanto si è pregiudizialmente dichiarato che siamo pronti a modificare, ad emendare, a migliorare e perfezionare, a prendere in considerazione tutte le proposte che possono contribuire a fare della legge uno strumento efficace, possiamo ben affermare che è veramente giunto il momento di passare all'azione, di dare inizio ad una vera fase realizzatrice.

Non si può, infatti, lasciare la questione in una forma cosiddetta sperimentale, perché così

come avviene oggi, dove si va a prendere la sperimentazione? Sappiamo che vi sono delle postazioni antigrandine, che qualcuno corre alle postazioni per sparare. Dopo cosa avviene? Che la grandine continua a battere, continua ad arrecare miliardi di danni che vengono denunciati annualmente. Ora, si può e si deve far di più!

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le considerazioni dell'onorevole Audisio sono esatte, specialmente per quanto riguarda l'impiego dell'aviazione. Tuttavia il problema è molto più esteso, in quanto la difesa contro la grandine ne costituisce solamente un settore.

AUDISIO. Sarei felicissimo che il Governo entrasse in quest'ordine di idee. Però, anche il rappresentante del Governo deve convenire con noi che, per passare dalla fase sperimentale a quella di sviluppo, bisogna fare qualcosa. Fino ad ora non si è fatto nulla. Sappiamo per esempio che alcuni temporali, a seconda delle zone di formazione, hanno caratteristiche diverse l'uno dall'altro; onde abbiamo zone dove la grandine non supera mai un determinato peso nel chicco, ed altre zone — come, nell'Astigiano, la Val Tiglione — che sono battute da grandine con chicchi più grossi. Soltanto la scienza può intervenire a dar lumi sui provvedimenti da attuare, e dire se sia il caso di impiegare, non soltanto il *radar*, ma anche altri strumenti che la tecnica ha messo a disposizione dell'agricoltura. Perché non facciamo qualcosa al riguardo? Diamo i mezzi tecnici necessari per far sì che il consorzio non diventi una forma di coazione, ma espressione di una cosciente volontà!

Ora passeremo all'esame degli articoli e al problema — così come avevamo annunciato a pagina 18 della relazione — di rendere ancor più efficace la difesa attiva contro la grandine ricorrendo ad una assicurazione statale per i danni eventualmente subiti malgrado la difesa. Questo è un elemento psicologico e morale di estremo valore, perché il contadino dirà: è vero che chiedete un contributo, ma lo pago volentieri perché lo Stato interviene, esso stesso, dove la difesa non è stata efficace. Sotto questo punto di vista, sorgono molti contatti con la proposta d'iniziativa dei colleghi Chiaramello ed altri.

Noi auspichiamo, onorevoli colleghi, che voi sentiate, come noi, questa esigenza. E sono stato anche confortato nel fare questa richiesta, da un voto espresso dal Consiglio provinciale di Cuneo, il cui presidente — dopo che la Camera di commercio, industria e

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

agricoltura di Cuneo aveva già fatto pervenire i suoi voti sulla esigenza di intensificare la nostra opera, onde dare uno strumento adeguato, che sostituisse la legge del 1901, per la difesa contro la grandine — ha, con lettera in data 20 luglio 1955, non solo assicurato il suo migliore interessamento affinché la proposta di legge venga discussa, ma ha auspicato che l'atteso provvedimento non possa essere ulteriormente dilazionato.

Ora io desidero rilevare che se il presidente del Consiglio provinciale di Cuneo è stato particolarmente colpito, quest'anno, nel suo senso umano dai gravi disastri provocati dalla grandine nel Cuneese — così come è accaduto l'anno scorso per il consiglio provinciale di Asti — ciò costituisce evidentemente un controllo della realtà delle nostre affermazioni, controllo e conforto che viene fatto indipendentemente dal colore politico di chi fa questa affermazione. Qui siamo di fronte ad un problema da affrontare e risolvere con tutta urgenza; quindi, confortato da queste autorevolissime prese di posizione, pregherei il Presidente di mantenere viva la discussione fino all'approvazione di tutto il progetto di legge che, sia pure rispondente parzialmente alle esigenze che noi abbiamo enunciato nella relazione, possa garantire finalmente all'agricoltura italiana quel passo in avanti che, dal 1896, non è ancora stato fatto.

Se pensiamo alla gravità della minaccia e alla possibilità di ovviare in gran parte ai danni che da essa derivano, e soprattutto garantirci da quelli permanenti che le grandinate arrecano alle piante, evidentemente, onorevoli colleghi, noi faremo cosa veramente buona e — potrei dire — anche saggia, perché finalmente l'agricoltura italiana sarà non più povera e negletta.

Io non ho voluto di proposito fare confronti con ciò che è stato fatto dal Governo francese. Non dico che in Francia non cada più la grandine, il che sarebbe ridicolo, ma è certo che i danni della grandine in Francia, dal 1938 ad oggi, sono stati sempre limitati a percentuali sopportabili. Ma se considerate le spese che il Governo francese ha sempre sopportate per la difesa contro la grandine, vedrete cifre iperboliche nei confronti dei 15 milioni italiani. Basti pensare che, dal 1938, una serie di specialisti dell'aviazione francese è sempre stata dislocata per le osservazioni meteorologiche per la difesa contro la grandine; basti ricordare gli apparecchi che corrono incontro alle formazioni temporalesche, per rendersi conto di come si

stanno formando e segnalare, con gli strumenti di bordo i dati alle basi meteorologiche che provvedono in conseguenza. Inoltre, la difesa contro la grandine in Francia non avviene soltanto a mezzo di postazioni fisse — cioè di tubi piantati nel terreno — ma anche mediante postazioni mobili, utilizzando l'artiglieria antiaerea che, in tempo di pace, non serve e che può essere efficacemente impiegata con opportuni adattamenti, per la difesa contro la grandine.

Se tutto ciò è stato fatto in Francia e con risultati positivi, non vedo perché non si possa farlo anche in Italia, votando la legge e lasciando aperta, attraverso il regolamento, la sua applicazione, che interventi di ordine tecnico possono efficacemente adeguare. Ma — ripeto — è necessario fornire ai contadini uno strumento di difesa che sia di incoraggiamento alla loro opera e di tutela al loro lavoro!

**PRESIDENTE.** Abbiamo ascoltato dall'onorevole Audisio l'illustrazione della sua proposta di legge per la difesa contro la grandine, difesa che costituisce un problema molto grave per l'economia agricola del nostro Paese.

Poiché è iniziata la seduta in aula, devo, però, proporre di sospendere la discussione.

**GOZZI.** Mi riservo di intervenire su questa materia in una prossima seduta, ringraziando fin d'ora il collega Audisio per quello che ha detto in merito agli esperimenti effettuati nella provincia di Verona, sui quali mi sto documentando per riferire alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Data l'entità notevolissima dei danni denunciati e in continuo aumento, evidentemente a causa della specializzazione delle colture, il problema merita di essere esaminato a fondo.

Un'altra cosa interessante è che, in base alla legge del 1901, sono stati costituiti e tutt'ora esistono dei consorzi i quali, però non sono efficienti perché mancano praticamente dei mezzi necessari per funzionare. È stato detto anche che questi consorzi sorgono per volontà di una maggioranza prevista dalla legge del 1901. L'onorevole Audisio ha ricordato la relazione del collega Marengli a bilancio del Ministero dell'agricoltura ove fatto accenno a questo grosso problema ed enunciato un danno di mezzo miliardo in una sola provincia.

Il problema è questo: vedere fino a che punto è lo Stato che deve intervenire e, qui evidentemente, la materia è molto vasta. D'altra parte, i danni denunciati — 60 miliardi — rappresentano una cifra ingente e, se si può far qualcosa, è bene che sia fatta.



---

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955
 

---

Abbiamo già esaminato nella passata legislatura, in sede di parere, una proposta dell'onorevole Scotti; e la nostra Commissione — se ben ricordo — espresse parere non favorevole, appunto affermando che si era ancora in fase sperimentale. Tuttavia, oggi, il problema merita di essere studiato e lo sarà a fondo.

Per il motivo già addotto, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui ». (1510).

Presenti . . . . .	35
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

#### *Hanno preso parte alla votazione:*

Bertone, Biasutti, Bolla, Caramia, Chiarini, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fora, Germani, Gozzi, Guerrieri Emanuele, Marengli, Monte, Pecoraro, Franzo, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni.

#### *Si sono astenuti:*

Audisio, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Calasso, Compagnoni, Corbi, Gritone, Marabini, Marilli, Massola, Miceli, Zannerini.

#### *In congedo:*

Fina.

**La seduta termina alle ore 11.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI